



Comune di Giusvalla

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/09/2020

Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/06/2021

Indice

ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 1 bis - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	3
ART. 2 – NATURA DEL TRIBUTO.....	4
ART. 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	4
ART. 4 - ESCLUSIONI.....	4
ART. 5 – BASE IMPONIBILE	5
ART. 6 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	5
ART. 7 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO	6
ART. 8 – SOGGETTO ATTIVO	6
ART. 9 – SOGGETTI PASSIVI.....	7
ART. 10 – OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE	7
ART. 11 – CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE	7
ART. 12 – RIDUZIONI ED ESENZIONI	8
ART. 12 BIS - AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI.....	10
ART. 12 TER - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA.....	11
ART. 13 – PIANO FINANZIARIO	12
ART. 14 – TRIBUTO GIORNALIERO	12
ART. 15 – TRIBUTO PROVINCIALE	12
ART. 16 – VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO	13
ART. 17 - DICHIARAZIONE	13
ART. 18 – SOMME DI MODESTA ENTITA'.....	14
ART. 19 – FUNZIONARIO RESPONSABILE E ACCERTAMENTI.....	14
ART. 20 – ACCERTAMENTI IN RETTIFICA E D'UFFICIO	15
ART. 21 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	15
ART. 22 – SANZIONI E INTERESSI	16
ART. 23 – RISCOSSIONE COATTIVA	16
ART. 24 - RIMBORSI	16
ART. 25 - CONTENZIOSO.....	16
ART. 26 – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	17

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Giusvalla, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 1 BIS- CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

ART. 2 – NATURA DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, individuati in base ai criteri definiti dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 4 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:

a) le unità immobiliari ad uso abitativo e/o produttivo non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, idrica, telefonica e/o informatica e del gas;

b) i locali e le aree ove non si ha, di regola, presenza umana come ad esempio le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;

c) i locali le aree ove si formano rifiuti urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, come ad esempio le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici adibite all'allevamento di animali;

d) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante presentazione di contratti di servizio con indicazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti conferiti entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la

detassazione. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, la detassazione non potrà avere effetto.

e) i locali strettamente connessi all'attività del culto ove non si producono rifiuti;

f) le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di regola, ai soli praticanti;

g) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizi, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;

h) i locali accessibili di altezza inferiore a cm 150.

2. Sono esclusi dalla tassazione, per apposita disposizione di legge:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i..

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 5 – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui al comma 2.

2. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 6 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L'obbligazione tributaria termina il primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è cessata l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree, purché il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di cui al successivo articolo 17.

ART. 7 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come disciplinato al successivo articolo 13.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

ART. 8 – SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Giusvalla sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che effettua il servizio all'utenza.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 9 – SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 3.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 10 – OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti) si assume come numero minimo quello di 2 unità o, se superiore, quello risultante dalla dichiarazione dell'utente.
4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo.

ART. 11 – CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'Allegato 1 del DPR 158/99 s.m.i. (tra i quali il D.L. n.124/2019 art.58-quinquies sulla base della dimensione demografica del Comune).
2. A partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter, D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, i rifiuti individuati nell'allegato L-quarter parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies parte IV, saranno considerati rifiuti urbani e come tali saranno trattati a meno che l'utenza non domestica non avii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa.
3. A partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 184, D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, sono sempre considerati

SPECIALI, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni di produzione. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art.2135 del Codice Civile.

4. L'impresa che produce rifiuti di cui al comma 3, deve comunicare la scelta se utilizzare o meno il servizio pubblico entro il 30 giugno del 2021. Per gli anni successivi al 2021, entro il 30 giugno dell'anno precedente.

5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste negli allegati di cui sopra viene di regola effettuato sulla base del codice ATECO dell'attività e/o sulla base dell'iscrizione alla CCIAA relativamente all'attività principale, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

6. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 5 mq.

8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

9. Per le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, che non sono funzionalmente collegati alle attività di rifiuti speciali, le attività dovranno comunicare le superfici tassabili, evidenziandole su apposita planimetria quotata da inviare al Servizio Tributi entro i termini di cui all'art.22 del presente Regolamento. Per l'anno 2021, di entrata in vigore della normativa, la scadenza è fissata al 30 giugno .

ART. 12 – RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

2. La tassa è dovuta nella misura ridotta al 50% per le abitazioni occupate da portatori di handicap che versano in condizioni di disagio sociale ed economico valutato in relazione all'ISEE, e che siano assistiti direttamente dal Comune o attraverso l'Ambito Territoriale Sociale.

3. Sono esenti dalla tassa:

a) locali e le aree di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative da Centri sociali, storico-culturali o da altri Enti ed associazioni aventi finalità sociali e di volontariato. I fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ed utilizzati in proprio dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, a carattere non commerciale. L'esenzione si applica con le medesime modalità e limitazioni ai fabbricati posseduti ed utilizzati in proprio dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto e locali ed aree annessi utilizzate con finalità sociali, assistenziali, culturali, ricreative e di volontariato a carattere non commerciale, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli sopra individuati;

c) le abitazioni occupate da persone sole, assistite permanentemente dal Servizio Sociale del Comune e/o Distretto sociale limitatamente ai locali direttamente abitati;

d) gli immobili e relative aree, adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.

4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dal primo giorno del mese solare successivo alla data di presentazione della domanda. Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire della agevolazione, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione.

5. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5%. Presupposto per l'applicazione della riduzione è l'iscrizione all'Albo dei compostatori.

6. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. Si considerano, comunque, ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 500 metri lineari.

7. E' applicata una riduzione della quota variabile del tributo in relazione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. Al fine di determinare la superficie su cui si generano tali rifiuti occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo alla quantità presunta mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero

Q_{tot} (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Per fruire di tale riduzione, il contribuente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, è tenuto a presentare apposita documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione si dovrà altresì allegare copia di tutti i formulari

di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. Deve inoltre essere presentata copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento, i contratti e le fatture o altra documentazione equivalente.

8. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà applicata solamente quella più favorevole al contribuente.

ART. 12 BIS - AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ART. 12 TER - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 12 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC - Ufficio Tributi, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali,

cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tecnico ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'Ufficio tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione

ART. 13 – PIANO FINANZIARIO

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente sulla base di quanto disciplinato dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.
2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione 443/2019/R/Rif.
3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta ai soggetti di cui al comma 1.

ART. 14 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Giusvalla istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
5. Per le occupazioni che non ne richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa deve essere corrisposta mediante versamento diretto in Tesoreria.
6. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocate sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
7. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione delle utenze non domestiche contenuta nell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.
8. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
9. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

ART. 15 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

ART. 16 – VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 e, a decorrere dall'anno 2021, dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif.

3. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. La TARI è versata esclusivamente al Comune di Giusvalla.

5. Le scadenze di versamento del tributo sono fissate annualmente nella delibera di determinazione delle tariffe.

6. I termini di versamento possono essere sospesi o differiti, con deliberazione di Giunta comunale, per tutti i soggetti passivi ovvero per categorie di essi interessati da gravi calamità naturali ovvero per singoli contribuenti che versano in condizioni di disagio economico particolarmente gravi, individuate nella medesima deliberazione.

7. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento coincida con il sabato, la domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

8. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

ART. 17 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione, redatta su modello appositamente predisposto dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

2. La dichiarazione di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo, dà diritto all'esonerazione dall'obbligazione tributaria a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è cessata l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini di cui al comma 2, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto tardivamente la dichiarazione di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente all'ufficio tributi del Comune oppure inviata a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite posta elettronica o PEC. La dichiarazione, nel caso di consegna diretta, si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di invio postale alla data di spedizione risultante dal timbro postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

ART. 18 – SOMME DI MODESTA ENTITA'

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale, sia inferiore ad euro 12,00.
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 18 comma 1 del presente regolamento.

ART. 19 – FUNZIONARIO RESPONSABILE E ACCERTAMENTI

1. Il funzionario responsabile del tributo viene identificato nella persona del responsabile del servizio finanziario, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e

attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ART. 20 – ACCERTAMENTI IN RETTIFICA E D'UFFICIO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato a norma dell'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e dell'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

4. L'attività di accertamento può essere effettuata anche secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, sentito il Funzionario responsabile della gestione del tributo, sulla base della capacità operativa dell'ufficio preposto.

5. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo, curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con tutte le altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

ART. 21 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applica al tributo TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

ART. 22 – SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 19 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale vigente; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 23 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, gli atti di cui al precedente articolo 20, comma 1, acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

ART. 24 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Giusvalla, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

ART. 25 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 26 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento decorre dal 1° gennaio 2021.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.